SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 836)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro della Marina Mercantile

(SIGNORELLO)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Riordinamento della previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 marzo 1958, n. 250, che dalla data della sua entrata in vigore non ha subìto modifiche od aggiornamenti di rilievo, dopo ventidue anni di pratica applicazione rivela i suoi limiti essendo la sua disciplina ormai inadeguata ad un'efficace tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Già nel corso della IV legislatura erano state presentate alle Camere legislative dall'onorevole Amodio, dal senatore Vallauri e dal senatore Angelilli alcune proposte intese a rivedere solo taluni aspetti della disciplina previdenziale dei piccoli pescatori. Tali iniziative non ebbero seguito e la stessa sorte toccò ad una proposta di legge presentata nel corso della V legislatura dall'onorevole Degan, che riproduceva pressochè integralmente il testo del disegno di legge Angelilli.

Pertanto, è apparsa ormai indilazionabile un'iniziativa intesa a rivedere compiutamente la legge n. 250 per adattarne le norme alla costante evoluzione del sistema previdenziale ed eliminarne le lacune, solo in parte colmate per effetto della sua interpretazione da parte della Commissione centrale per la assicurazione dei pescatori prevista dall'ar-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ticolo 6 della stessa legge n. 250, i cui pareri sono stati trasfusi in numerose circolari ministeriali.

In relazione a tale esigenza, è stato predisposto l'unito disegno di legge che ha sostanzialmente recepito, dopo una attenta valutazione, i risultati dei lavori della Commissione centrale sopracitata, in attuazione dei compiti ad essa attribuiti dal successivo articolo 8 della legge n. 250; Commissione che annovera, tra i suoi componenti, una larga rappresentanza dei lavoratori che esercitano la pesca in forma autonoma, del movimento cooperativistico, nonchè delle Amministrazioni dello Stato e degli istituti previdenziali interessati. Per la trattazione di problemi particolari sono stati invitati a partecipare ai predetti lavori funzionari ministeriali particolarmente esperti nelle singole materie.

Sono stati accolti, altresì, pressochè integralmente nel testo del provvedimento i suggerimenti forniti dalle Amministrazioni concertanti (Marina mercantile, Tesoro, Agricoltura e foreste).

Nell'elaborazione del provvedimento è stato perseguito l'obiettivo fondamentale di coordinare le norme sull'assicurazione dei piccoli pescatori con quelle disciplinanti la pesca marittima (legge 14 luglio 1965, n. 963, e relativo regolamento di esecuzione) e delle acque interne (legge 20 marzo 1968, n. 433), di parificare, sotto l'aspetto previdenziale, la condizione dei pescatori autonomi a quella dei pescatori associati e di estendere alla categoria talune forme di tutela, quale l'indennità per sospensione dell'attività di pesca, intese a garantire alla categoria stessa una più efficace ed ampia copertura assicurativa.

D'altra parte, tenuto conto della modesta capacità economica dei lavoratori del settore, si è cercato di contenere gli oneri contributivi entro limiti sopportabili.

In relazione a tale orientamento è stata confermata, nella misura attuale (7,91 per cento), l'aliquota del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti prevista dall'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, aumentando, peraltro, la retribuzione convenzionale imponibile al livello previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (lire 6.000 giornaliere per 26 giornate al mese). A tale aliquota è stato, altresì, aggiunto il contributo dello 0,70 per cento, di cui alla legge di conversione in legge del citato decreto n. 663 del 1979, che ha, fra l'altro, disposto miglioramenti del trattamento pensionistico.

Oltre a questi obiettivi fondamentali non si è mancato di approfondire altri aspetti rilevanti della legge n. 250, per i quali si è ugualmente manifestata la necessità di una profonda revisione per perfezionarne, coordinarne ed integrarne la disciplina.

A tale riguardo, è stato ritenuto opportuno soffermarsi, in modo particolare, sulle materie concernenti la definizione dei soggetti protetti, la composizione ed i compiti degli organi centrali e periferici preposti all'attuazione della previdenza e dell'assistenza dei piccoli pescatori, il contenzioso amministrativo previdenziale, le modalità di riscossione unificata e di ripartizione dei contributi assicurativi fra gli enti previdenziali interessati.

L'esame dei vari problemi che hanno condotto alla formulazione dell'unito schema di norme ha dato luogo, sempre in seno alla Commissione centrale, ad ampi e approfonditi dibattiti, nel corso dei quali, pur nella diversità delle opinioni emerse, la Commissione stessa, per lo più, è pervenuta a soluzioni concordate, che sono state poi da questo Ministero tradotte nei vari articoli che vengono qui di seguito analiticamente illustrati.

ARTICOLI 1 E 2

Definizione dei soggetti e determinazione delle forme di tutela previdenziale ed assistenziale previste per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Definizione dei soggetti (art. 1)

Primo obiettivo è stato quello di individuare con estrema chiarezza i soggetti destinatari delle norme.

Si è ritenuto, in primo luogo, che la sfera di applicazione soggettiva delle norme medesime debba comprendere esclusivamente i pescatori autonomi e quelli associati.

Dall'adozione di tale criterio è derivato, conseguentemente, il disconoscimento dello *status* di soggetto protetto ai lavoratori che esercitano la pesca in rapporti di subordinazione, includendo, fra questi ultimi, i pescatori che a titolo di corrispettivo della propria opera ricevono lo speciale compenso denominato « alla parte », la cui natura retributiva è ormai acquisita sia in diritto positivo sia nel consolidato orientamento giurisprudenziale.

Inoltre, proprio al fine di garantire il coordinamento di cui è cenno nelle premesse, per l'individuazione dei soggetti protetti si è inteso richiamare le norme che disciplinano l'esercizio della pesca marittima e delle acque interne ed in particolare quelle che regolano l'iscrizione nel registro dei pescatori ed il rilascio della licenza di tipo « A ».

Per quanto concerne il tipo dei natanti, il cui uso concorre alla definizione dei soggetti protetti, si è ritenuto opportuno abolire il limite delle 10 tonnellate di stazza lorda previsto dalla legge n. 250 e fare riferimento, invece, ai natanti muniti del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata, di cui all'articolo 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Restando, sempre, nel campo dei soggetti è sembrato opportuno considerare, ai fini della particolare disciplina, lavoratori associati soltanto i pescatori soci di organismi cooperativistici legalmente riconosciuti, con esclusione, quindi, dei pescatori soci di organismi di fatto, che dalla disciplina contenuta nella legge n. 250 sono tutelati come lavoratori associati.

Quest'ultima categoria di lavoratori fruisce, pertanto, della tutela previdenziale in qualità di pescatori autonomi.

Non sono sorti dubbi circa la definizione dei pescatori autonomi, intendendosi con tale locuzione coloro che esercitano personalmente, per proprio conto, l'attività di pesca.

Forme previdenziali e assistenziali previste per la categoria (art. 1)

Come si è detto, uno degli scopi fondamentali del presente disegno di legge è quello di assicurare ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne la più ampia protezione previdenziale ed assistenziale possibile, tenendo conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento del lavoro proprie del particolare settore produttivo.

Si è ritenuto, conseguentemente, di confermare, per la categoria, l'obbligo delle seguenti forme di tutela previdenziale e assistenziale:

a) assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

b) assistenza contro le malattie e assicurazione per la tutela delle lavoratrici madri;

c) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

d) assegni familiari.

Per quanto riguarda la forma previdenziale di cui al punto *b*), si precisa che l'unica innovazione consiste nella previsione della corresponsione delle indennità economiche di malattia, fruite attualmente soltanto dai pescatori associati, anche ai pescatori autonomi. Relativamente al trattamento di cui al punto *d*), si fa presente che il trattamento stesso viene esteso ai pescatori autonomi anche nel caso in cui non facciano parte di organismi associativi.

È stata, altresì, prevista una nuova forma di tutela nei casi in cui l'attività di pesca sia sospesa per effetto di divieti temporanei imposti dalle Amministrazioni centrali o locali, dalle autorità militari, dagli uffici sanitari, oppure a causa di calamità naturali, di eccezionali avversità atmosferiche o di inquinamento delle acque.

In occasione di tali eventi e per la durata di sospensione dell'attività di pesca anzidetta, prendendo atto che le particolari caratteristiche del lavoro svolto dalla categoria non consentono l'estensione ai soggetti interessati dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, si è stabilito che agli stessi sia corrisposta una speciale indennità sostitutiva del reddito da lavoro nella misura dell'80 per cento del reddito medesimo (art. 13).

Per l'erogazione di detta indennità si prevede che in seno alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria gestita dall'INPS sia istituito un apposito « fondo con separata evidenza contabile ».

Tale fondo dovrebbe essere finanziato in parte con un contributo a carico della categoria ed in parte con i proventi di una addizionale da applicare all'atto del rilascio o rinnovo di ogni licenza di pesca sportiva.

ARTICOLI DA 3 A 7

Composizione e compiti delle commissioni regionali e compartimentali e della Commissione centrale.

Composizione delle commissioni (artt. 3 e 5)

Sul tema specifico si è ritenuto di variare, rispetto a quanto previsto dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, la distribuzione territoriale delle commissioni, con l'istituzione di commissioni regionali in luogo di quelle provinciali, proponendo, inoltre, che il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali nell'ambito della regione e del compartimento marittimo deve essere accertato dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente nella regione in cui ha sede, rispettivamente, la commissione regionale o quella compartimentale.

Si propone, inoltre, di chiamare a far parte degli organi in argomento, quali membri di diritto, sia un rappresentante del Ministero del tesoro che un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; di prevedere per ogni componente le commissioni la nomina di un supplente; di stabilire in quattro anni la durata in carica dei componenti delle commissioni stesse, nonchè di attribuire ai partecipanti alle riunioni delle commissioni regionali e compartimentali un gettone di presenza nella stessa misura prevista per le sedute dei componenti dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La tenue misura dell'attuale gettone (lire 2.000 lorde per seduta) per i componenti delle commissioni anzidette è, infatti, una delle cause determinanti del difettoso funzionamento di tali organi, tenuto conto del fatto che i membri degli stessi sono spesso costretti a spostarsi dal comune di residenza a quello in cui si riuniscono le commissioni, affrontando spese che sono coperte in misura del tutto trascurabile dall'attuale compenso.

Per quanto concerne la composizione della Commissione centrale, si osserva che, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 250 del 1958, chiamando a far parte della Commissione centrale stessa, quali membri di diritto, sia il rappresentante del Ministero del tesoro che il rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e rimanendo, per il resto, invariata, rispetto a quanto stabilito dalla citata legge n. 250, la composizione della suddetta Commissione, i rappresentanti della categoria (lavoratori e cooperative) risulterebbero in minoranza rispetto ai rappresentanti dei Ministeri e degli istituti previdenziali (5 contro 6).

Ciò sarebbe in contrasto con gli attuali orientamenti politico-sindacali, che hanno avuto positivo accoglimento nella legge 30 aprile 1969, n. 153, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, in base ai quali, nella composizione degli organi deliberanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e nei comitati preposti ai vari fondi e casse da quest'ultimo amministrati, ai rappresentanti dei lavoratori è attribuita la partecipazione maggioritaria rispetto a quella dei datori di lavoro e dei Ministeri vigilanti considerati nel loro insieme.

In base ai suddetti orientamenti si propone di modificare la composizione numerica della Commissione centrale in modo tale da garantire, in seno ad essa, la maggioranza ai rappresentanti della categoria. All'uopo, in seno alla medesima, il numero dei rappresentanti dei lavoratori è stato elevato da 3 a 4 ed il numero dei rappresentanti delle cooperative da 2 a 4. Inoltre, viene prevista la partecipazione di un rappresentante dell'armamento minore della pesca in seno alla Commissione centrale.

È stato, altresì, stabilito il criterio che le designazioni dei rappresentanti suddetti debbono essere rispettivamente affidate alle or-

ganizzazioni sindacali nazionali più rappresentative ed alle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Sempre sul tema della composizione della Commissione centrale si è attribuita al presidente della Commissione stessa la facoltà di avvalersi, quando ne ravvisi la necessità, dell'opera di esperti, di elevare da due a quattro anni la durata in carica dei componenti la Commissione centrale e di attribuire ai commissari partecipanti alle riunioni della medesima un gettone di presenza nella stessa misura prevista per le sedute dei comitati centrali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Compiti delle commissioni regionali e compartimentali e della Commissione centrale (artt. 4 e 7)

Quanto ai compiti da attribuire alle commissioni regionali e compartimentali, si conferma, in linea di massima, la disciplina contenuta nella legge 13 marzo 1958, n. 250, senza innovazioni particolari, in quanto il sistema ha dato, finora, risultati soddisfacenti.

Si confermano, ugualmente, in linea di massima, le attribuzioni deferite alla Commissione centrale dall'articolo 7 della predetta legge n. 250, aggiungendo, peraltro, a queste ultime la competenza autonoma — e non per il tramite del Ministero del lavoro — di esprimere pareri alle autorità ed agli organi richiedenti sulle questioni che possono sorgere in sede di applicazione della nuova normativa.

ARTICOLI 8 E 9

Ricorsi (art. 8)

In materia di contenzioso è stato perseguito il fine precipuo di adeguare, per quanto possibile, la procedura dei ricorsi alle più recenti disposizioni di carattere generale in tema di assicurazioni sociali obbligatorie regolanti la specifica materia (v. decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639) ed alla disciplina generale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, concernente: « Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi », nonchè di garantire ai piccoli pescatori, anche in pendenza di ricorsi presentati dagli istituti previdenziali, la continuità dell'erogazione delle prestazioni a carico degli istituti medesimi.

Sul primo argomento è stato stabilito che il ricorso alle commissioni regionali e compartimentali può essere proposto dagli interessati, e cioè dai pescatori e dagli istituti previdenziali, e che le commissioni medesime debbono pronunciarsi entro 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso di prima istanza.

Il ricorso in secondo grado alla Commissione centrale deve essere, invece, presentato entro 90 giorni dalla data della decisione di primo grado, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale detta decisione doveva essere assunta, e il ricorso di seconda istanza deve essere deciso entro 120 giorni dalla data della sua presentazione con la possibilità, per gli interessati, di adire, in caso di mancata decisione entro tale termine, l'Autorità giudiziaria ai sensi delle norme contenute nella legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente: « Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie ».

Effetti dei ricorsi (art. 9)

Per quanto concerne il problema relativo agli effetti da attribuire ai ricorsi presentati dagli istituti previdenziali, pur affermandosi, in linea di massima, il principio che i ricorsi degli istituti previdenziali non comportano l'automatica sospensione della erogazione delle prestazioni, sia economiche che sanitarie, ai pescatori soci di cooperative legalmente costituite ovvero ai pescatori autonomi, si è stabilito che, in caso di richiesta motivata degli istituti medesimi, le commissioni regionali e compartimentali o, in sede di ricorso in seconda istanza, la Commissione centrale, possono disporre, prima che sia intervenuta la decisione in via amministrativa, la sospensione, in via cautelativa, del-

l'iscrizione dei piccoli pescatori negli elenchi degli aventi diritto sia ai fini dei contributi che ai fini delle prestazioni.

La Commissione, inoltre, ha ritenuto che, nei casi in cui al termine della procedura contenziosa sia definitivamente confermata ai soggetti colpiti dal provvedimento cautelativo la qualifica di pescatore, ai medesimi dovrà essere ripristinata — a tutti gli effetti — la posizione assicurativa e contributiva con decorrenza dalla data della sospensione e le somme eventualmente loro dovute a titolo di arretrati dovranno essere corrisposte dagli istituti previdenziali maggiorate dell'importo degli interessi al tasso legale, secondo i princìpi positivamente vigenti in materia di assicurazioni sociali gestite dall'INPS.

ARTICOLI DA 10 A 12

Misura dei contributi ed importi delle retribuzioni imponibili. Termini di prescrizione e sanzioni

Come è stato accennato nelle premesse della presente relazione, uno degli obiettivi fondamentali del disegno di legge è quello di far conseguire ai piccoli pescatori la tutela previdenziale ed assistenziale più ampia possibile.

Si è dovuto, peraltro, nell'affronatre il delicato problema, tener conto anche della capacità economica della categoria, cercando di contenere entro limiti sopportabili gli oneri contributivi a carico dei lavoratori interessati.

Lo scopo è stato perseguito prevedendo, per il FPLD, una aliquota contributiva ridotta rispetto a quelle in vigore per la generalità dei lavoratori subordinati (art. 10).

Tale aliquota, tuttavia, non copre l'onere complessivo necessario per la erogazione delle prestazioni previste dal presente schema di norme.

Non appare, d'altra parte, possibile richiedere una più consistente partecipazione contributiva alla categoria interessata, stante la modesta capacità economica della stessa.

Per quanto riguarda la misura del reddito convenzionale, lo stesso è stato previsto nella misura pari al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, moltiplicato per 26 giornate al mese e soggetto alle variazioni dell'indice del costo vita di cui all'articolo citato.

La misura della retribuzione convenzionale così determinata, se da un lato limita, in effetti, l'onere contributivo facente carico alla categoria, dall'altro, però, comprime in linea di massima (anche se essa è soggetta, comunque, alla dinamica predetta) il livello delle prestazioni previdenziali ed assistenziali ragguagliate alle retribuzioni.

Il contenuto dell'articolo 13 è stato già illustrato all'inizio della descrizione degli articoli.

L'articolo 14 contiene le norme finali riguardanti l'entrata in vigore del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti)

Le persone, che esercitano professionalmente la pesca marittima o nelle acque interne quale esclusiva o prevalente attività sia in forma autonoma sia in forma associativa legalmente riconosciuta, sono soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e fruiscono delle forme di assistenza di seguito indicate, entro i limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che disciplinano le assicurazioni e le forme assistenziali predette e dalla presente legge:

assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

assistenza contro le malattie, compresa l'indennità di malattia, e assicurazione per la tutela delle lavoratrici madri, secondo le norme, i limiti e le modalità stabiliti per gli operai dell'industria;

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

assegni familiari nella misura di cui alla tabella *A*) annessa alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni ed integrazioni;

assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

indennità per sospensione della pesca di cui al successivo articolo 13.

Si considera svolta in forma autonoma, ai sensi del precedente comma, l'attività di pesca esercitata personalmente e per proprio conto dai pescatori.

Le persone di cui al primo comma del presente articolo sono i marittimi iscritti nel registro di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera, locale e ravvicinata, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata, di cui all'articolo 12 della legge

14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo *A* ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433.

Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle persone che prestano lavoro comunque retribuito, in qualità di pescatori, alle dipendenze di terzi.

Art. 2.

(*Iscrizione negli elenchi dei piccoli pescatori*)

Ai fini dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'ammissione ai trattamenti assistenziali disciplinati dalla presente legge:

a) le cooperative tra pescatori legalmente costituite devono presentare alle commissioni compartimentali e regionali gli elenchi dei propri soci e comunicare le variazioni intervenute nel corso della loro attività entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui tali variazioni si sono verificate;

b) i pescatori autonomi sono tenuti a presentare domanda d'iscrizione negli appositi elenchi di cui al successivo articolo 7 e comunicare le variazioni intercorse nell'esercizio della loro attività lavorativa entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata;

c) è consentito al pescatore di richiedere l'iscrizione con procedura d'urgenza.

Art. 3.

(*Commissione centrale*)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori composta da:

1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede o da un suo delegato;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

4) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) quattro rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative, e quattro rappresentanti delle cooperative designati ognuno rispettivamente dalle associazioni nazionali dei pescatori aderenti alle organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;

6) un rappresentante dell'armamento minore della pesca designato dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

7) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il Presidente della Commissione centrale ha facoltà di avvalersi di esperti.

L'ufficio di segreteria della Commissione centrale è diretto da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore a direttore aggiunto di divisione.

Per ciascun componente è previsto un supplente.

I componenti della Commissione centrale sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica quattro anni.

La Commissione centrale si riunisce almeno una volta ogni bimestre.

Ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza, la Commissione centrale è assimilata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai comitati centrali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

(*Compiti della Commissione centrale*)

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) decidere definitivamente in via amministrativa sui ricorsi presentati contro le decisioni delle commissioni compartimentali e regionali;

b) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la modifica delle quote di contributo indicate al successivo articolo 10;

c) formulare proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto concerne l'applicazione, la modifica e l'integrazione della presente legge;

d) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione della presente legge.

Art. 5.

(*Commissioni regionali e compartimentali*)

In ogni capoluogo di regione è istituita una commissione regionale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro e composta da un rappresentante della regione, da un funzionario con qualifica di dirigente o appartenente alla carriera direttiva della locale ragioneria regionale dello Stato, dal capo dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura e da un ufficiale della direzione marittima, da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni regionali più rappresentative aderenti alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, da tre rappresentanti delle cooperative designati ognuno rispettivamente dalle organizzazioni regionali dei pescatori aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonchè da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Presso ogni compartimento marittimo è istituita una commissione compartimentale per l'assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante del compartimento marittimo o da un suo delegato e composta dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro della regione in cui ha sede il compartimento marittimo, da un funzionario con qualifica di dirigente o appartenente alla carriera direttiva della locale ragioneria provinciale dello Stato in cui ha sede il compartimento marittimo, da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizza-

zioni sindacali regionali più rappresentative aderenti alle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, da tre rappresentanti delle cooperative designati ognuno rispettivamente dalle organizzazioni regionali dei pescatori aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonchè da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Per ciascun componente delle commissioni è nominato un supplente.

Il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali nell'ambito della regione e del compartimento marittimo è accertato dall'ufficio del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente nella regione in cui ha sede rispettivamente la commissione regionale e compartimentale.

I componenti delle commissioni regionali sono nominati dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro; i componenti delle commissioni compartimentali sono nominati dal prefetto della provincia in cui ha sede il compartimento marittimo.

I componenti delle commissioni predette durano in carica quattro anni.

Le commissioni compartimentali e regionali si riuniscono mensilmente.

Le commissioni compartimentali e regionali si intendono regolarmente costituite e capaci di deliberare quando siano presenti non meno di quattro dei loro componenti.

Per le riunioni delle commissioni regionali e compartimentali è dovuto ai partecipanti un gettone nella stessa misura prevista per le sedute dei componenti dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

(Spese di funzionamento della Commissione centrale e delle commissioni regionali e compartimentali)

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale, di cui all'articolo 3, e delle commissioni regionali e compartimentali,

di cui all'articolo 5, sono a carico degli istituti interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro.

Art. 7.

(Compiti delle commissioni compartimentali e regionali)

Le commissioni compartimentali e regionali di cui all'articolo 5 hanno i seguenti compiti:

a) accertare se i pescatori compresi negli elenchi di cui all'articolo 2 trasmessi dalle cooperative siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge;

b) compilare gli elenchi dei pescatori autonomi per i quali sia stato accertato il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 1 della presente legge;

c) iscrivere d'ufficio i pescatori soggetti all'obbligo assicurativo di cui alla presente legge per i quali non sia stato adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 2;

d) restituire alle cooperative, entro 30 giorni dal ricevimento, gli elenchi dei pescatori soci con l'indicazione, per ciascun nominativo, del riconoscimento o meno della qualifica di pescatore ai fini dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'ammissione ai trattamenti assistenziali di cui alla presente legge e delle eventuali variazioni; gli organismi suddetti devono notificare, entro 10 giorni, ai singoli soci le decisioni delle commissioni;

e) comunicare, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, ai pescatori autonomi i provvedimenti adottati;

f) comunicare agli organismi cooperativi ed ai pescatori autonomi, entro 30 giorni dall'accertamento, l'avvenuta iscrizione d'ufficio; gli organismi suddetti devono notificare, entro i 10 giorni successivi, ai singoli soci la decisione delle commissioni;

g) trasmettere agli istituti previdenziali interessati contemporaneamente all'esecuzio-

ne degli atti di cui alle precedenti lettere *d*) ed *e*) copia degli elenchi dei pescatori associati e dei pescatori autonomi;

h) decidere sui ricorsi presentati dagli organismi cooperativi o dai pescatori autonomi e dagli istituti previdenziali interessati, a norma del successivo articolo 8;

i) notificare le decisioni dei ricorsi alle parti interessate;

l) decidere sulle domande di iscrizione d'urgenza comunicandone l'esito agli interessati ed agli istituti di assicurazione di competenza.

Gli atti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) ed *i*) del presente articolo sono notificati a cura delle commissioni compartimentali e regionali per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

(*Ricorsi*)

Avverso i provvedimenti delle commissioni compartimentali e regionali, i pescatori e gli istituti previdenziali interessati hanno facoltà di proporre ricorso alle stesse commissioni compartimentali e regionali.

La conseguente decisione deve essere pronunciata dalle commissioni predette entro 60 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.

Trascorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Il ricorso alla Commissione centrale può essere proposto dagli interessati entro 90 giorni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso in prima istanza o dalla scadenza del termine entro cui la decisione stessa doveva essere pronunciata.

Il ricorso in seconda istanza deve essere deciso entro 120 giorni dalla data di presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

L'azione giudiziaria può essere proposta dagli interessati, ivi compresi gli istituti as-

sicurativi, entro 10 anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso in seconda istanza o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione medesima.

Art. 9.

(*Effetti dei ricorsi presentati dagli istituti previdenziali*)

I ricorsi degli istituti previdenziali interessati avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni compartimentali e regionali non sospendono l'efficacia dell'iscrizione negli elenchi, se già intervenuta.

Su richiesta motivata degli istituti ricorrenti, le commissioni regionali e compartimentali e, in sede di ricorso in seconda istanza, la Commissione centrale possono disporre, prima che sia intervenuta la decisione, la sospensione provvisoria, in via cautelare, dell'iscrizione dei singoli pescatori negli elenchi di cui all'articolo 2 ai fini dei contributi e delle prestazioni.

Le decisioni adottate dalle commissioni regionali e compartimentali sull'istanza di sospensione sono definitive.

I pescatori, ai quali sia definitivamente confermata l'iscrizione negli elenchi ai fini dell'assoggettamento all'obbligo delle assicurazioni sociali e dell'ammissione ai trattamenti assistenziali di cui alla presente legge, hanno diritto ad ottenere il ripristino delle prestazioni nonchè la regolarizzazione della loro posizione assicurativa e contributiva dalla data della sospensione.

Le somme eventualmente dovute dagli interessati o dagli istituti ricorrenti a seguito della decisione dei ricorsi sono maggiorate dell'importo degli interessi al tasso legale.

Art. 10.

(*Contributi e retribuzione convenzionale*)

Agli oneri derivanti dalle forme di tutela previdenziale ed assistenziale previste dall'articolo 1 della presente legge si provvede, a decorrere dalla data di cui al succes-

sivo articolo 14, mediante contributi determinati in base alle seguenti aliquote:

fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: 8,61 per cento, di cui lo 0,11 per cento a titolo di contributo base, compreso l'aumento contributivo dello 0,70 per cento previsto dall'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi: 2,01 per cento, di cui lo 0,01 per cento a titolo di contributo base;

assistenza contro le malattie, compresa l'indennità economica: 7,70 per cento;

contributo aggiuntivo malattia: 1,65 per cento;

assistenza malattia pensionati: 3,80 per cento;

contributo di solidarietà: 0,58 per cento;

assicurazione per la tutela delle lavoratrici madri: 0,53 per cento;

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: 4,50 per cento;

cassa unica assegni familiari: 2,75 per cento;

assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: 0,16 per cento, di cui lo 0,01 per cento a titolo di contributo base.

Le aliquote contributive di cui al comma precedente si applicano su un reddito convenzionale pari al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, moltiplicato per 26 giornate al mese e soggetto alla variazione di cui all'articolo citato.

La quota del contributo per l'assistenza di malattia spettante all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'erogazione delle indennità economiche è determinata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le aliquote contributive di cui al primo comma potranno essere modificate, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alle variazioni della disciplina contributiva generale, concernente le forme di tutela previdenziale ed assistenziale, indicate all'articolo 1 della presente legge, o della misura della retribuzione convenzionale.

Art. 11.

(*Riscossione e riparto dei contributi*)

I contributi, di cui all'articolo 10, a carico dei pescatori sono versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà a ripartire fra i vari istituti e gestioni interessati il gettito complessivo dei contributi di cui al primo comma, addebitando a ciascun istituto una quota di spese generali secondo criteri che saranno determinati mediante apposita convenzione da sottoporre all'approvazione della Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori.

Art. 12.

(*Termini prescrizionali e sanzioni*)

Per i contributi di cui al precedente articolo 10 si applicano i termini di prescrizione e le sanzioni, in caso di omesso o tardivo versamento, in vigore per le singole forme previdenziali ed assistenziali cui i contributi stessi si riferiscono. Per i contributi di cui al successivo articolo 13, quarto comma, si applica il termine di prescrizione previsto per il contributo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Con la stessa convenzione di cui all'articolo 11 verranno disciplinati i rapporti tra gli istituti interessati per ciò che attiene alla ripartizione delle somme riscosse a titolo di sanzioni di cui al precedente comma ed a titolo di interessi.

Art. 13.

(*Indennità per la sospensione della pesca*)

In occasione di divieti temporanei dell'esercizio dell'attività di pesca in determinate zone, con l'esclusione di quelli adottati in forza della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, e del regolamento per l'esecuzione della predetta legge, per i periodi nei quali i Ministeri, gli enti locali, le autorità militari, o gli uffici sanitari, ciascuno nell'ambito della propria competenza, sospenderanno l'attività suddetta, è corrisposta ai lavoratori di cui all'articolo 1 un'indennità sostitutiva del reddito da lavoro nella misura dell'80 per cento del reddito convenzionale di cui al secondo comma dell'articolo 10, purchè possano far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nel biennio precedente la data iniziale del periodo di sospensione.

Tale indennità sostitutiva è corrisposta anche nei periodi di fermo dell'attività di pesca, in conseguenza a:

a) calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche che non consentano l'attività di pesca;

b) inquinamento di qualsiasi natura, tale da impedire l'attività di pesca per non arrecare nocumento alla salute pubblica.

L'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità, di avversità atmosferica o di inquinamento di cui ai precedenti punti *a*) e *b*), i cui effetti abbiano compromesso l'attività della pesca marittima o quella delle acque interne, è dichiarata, in relazione a ciascun evento, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, per la pesca marittima, e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, per la pesca nelle acque interne, entro 50 giorni dall'evento dannoso.

Allo scopo di corrispondere le indennità di cui ai commi precedenti è istituito in seno all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria gestita dall'Isti-

tuto nazionale della previdenza sociale un apposito fondo con separata evidenza contabile al cui finanziamento si provvede:

con un contributo pari all'1 per cento del reddito convenzionale di cui al secondo comma del precedente articolo 10, a carico dei pescatori di cui all'articolo 1 della presente legge;

con l'addizionale di lire 5.000 all'atto del rilascio o rinnovo di ogni licenza di pesca sportiva, il cui importo è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale dagli organi percettori.

Il contributo e l'addizionale di cui al precedente comma possono essere variati annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile in relazione alle risultanze del fondo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quelli del tesoro, della marina mercantile e della agricoltura e delle foreste, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, saranno fissate le modalità di erogazione delle indennità, che dovrà avvenire non oltre il 90° giorno dalla sospensione dell'attività e per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno.

Art. 14.

(Entrata in vigore e abrogazione di norme)

Le norme di cui alla presente legge entreranno in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.